



La prova scientifica in materia penale

Sintesi dei lavori

**Presentata da Jean-Marie HUET,
Direttore degli Affari Criminali e delle Grazie**

Rachida DATI, Ministro della Giustizia Guardasigilli ha voluto riunire a Lione gli esperti e i professionisti europei sul tema: “La prova scientifica in materia penale”.

Nell’attuale fase di rafforzamento della cooperazione giudiziaria europea e di costruzione di uno “spazio giudiziario europeo”, è opportuno in effetti interrogarsi da un lato, in merito alla fattibilità e all’opportunità di una mutualizzazione dei benefici offerti dai progressi scientifici in campo giudiziario e, dall’altro, in merito ai mezzi disponibili in termini di strutture e di know-how.

Questa conferenza ha fornito l’occasione di valutare la prova scientifica in materia penale attraverso un prisma europeo, e di interrogarsi sulla sua qualità – dalla raccolta degli indizi sul luogo del delitto alla sua presentazione al processo penale – e sul ruolo dei vari attori della sua elaborazione (poliziotti, periti, magistrati, avvocati) in tutte le fasi del procedimento penale.

Con il concorso del Professor HIMBERG abbiamo potuto tracciare un quadro delle grandi conquiste scientifiche in materia di prova penale.

Preso atto della loro moltiplicazione, egli ha dimostrato la necessità di osservare una grande prudenza nel prendere atto di questi elementi di prova nei procedimenti penali.

In effetti, questi sviluppi tecnologici non devono indurci ad attribuire loro un valore probatorio assoluto dovendosi sempre tener presente l’esistenza di un margine di errore.

Il Professor HIMBERG ha insistito in proposito sulla necessità che queste evoluzioni siano accompagnate da una moltiplicazione dei database, degli scambi tra laboratori, che consentano di procedere agli opportuni raffronti, di accrescere le conoscenze in un dato campo e, così facendo, di limitare i rischi di errori inerenti a questo tipo di prova.

Queste evoluzioni sono condizionate, c’è da esserne intimamente convinti, dal ravvicinamento degli istituti giudiziari e degli scientifici che va operato con l’appoggio delle istanze europee.

Anche il professor CHAMPOD ha confermato nella sua presentazione la necessità di osservare una grande circospezione nel recepire questa prova scientifica che è necessariamente relativa e ha un valore di probabilità.

Il suo intervento ci ha consentito di misurare meglio gli obiettivi legati all'integrazione della prova scientifica in campo penale.

Il relatore ha richiamato più particolarmente la nostra attenzione sulla necessità che ogni attore della procedura, che si tratti di autorità giudiziarie o di esperti, sia perfettamente consapevole del ruolo da svolgere al livello di raccolta della prova o del suo utilizzo nella procedura e della esigenza di non oltrepassarlo. La parola dell'esperto non deve essere considerata come una verità assoluta ma come un elemento sottoposto all'apprezzamento delle autorità giudiziarie alle quali spetta in definitiva interpretare i risultati della perizia.

Il Professor CHAMPOD ha insistito sul necessario ravvicinamento di questi attori per conseguire questo obiettivo e ha auspicato una maggiore comunicazione tra di loro e una maggiore trasparenza nella redazione delle relazioni in modo che le autorità giudiziarie siano maggiormente coinvolte e possano essere pienamente consapevoli della relatività di questa prova oltre a percepire meglio il modo nel quale si forma l'opinione degli esperti.

Il Professor CHAMPOD ha deplorato inoltre che su scala internazionale queste difficoltà siano necessariamente ampliate in ragione della moltiplicazione delle norme e degli standard applicabili nei vari Stati membri.

Egli ci ha fatto constatare come, nonostante il ravvicinamento dei laboratori, per quanto riguarda le norme utilizzate nei processi analitici, la strategia del "laissez faire" a livello di processo decisionale del perito, genera ancora difficoltà nella cooperazione e nell'utilizzo della prova scientifica in un altro paese.

L'intervento del Signor NOBLE ha confermato queste analisi e l'importanza del ruolo che gli attori internazionali e più particolarmente l'INTERPOL devono svolgere per migliorare la cooperazione giudiziaria.

Per il Signor NOBLE che ha utilmente integrato e confermato le affermazioni dei precedenti oratori, la necessità di condividere l'informazione e la perizia su scala internazionale consentirà di per sé di raggiungere risultati di analisi tecnica e scientifica dotati di maggior valore probatorio, date le comprensibili divergenze tecniche e giuridiche.

Peraltro, la restituzione delle risposte al questionario inviato ai Paesi Membri è stata in proposito illuminante e ci ha consentito di misurare la diversità dei sistemi giuridici in presenza e di coglierne meglio il funzionamento.

Abbiamo potuto constatare in effetti organizzazioni divergenti nei vari Stati membri nel modo di gestire la fase di prelievo e la fase di analisi (status diversi dei laboratori e degli esperti, per esempio), ma abbiamo sottolineato soprattutto la comune preoccupazione di garantire un'elevata qualità delle investigazioni tecniche e scientifiche mediante un'azione di controllo della qualità e un processo di accreditamento dei laboratori nel contesto delle norme comunitarie.

Per quanto riguarda il valore attribuito alla prova scientifica, se nella maggior parte degli Stati Membri che hanno risposto, la prova scientifica non ha legalmente un valore probante superiore a quello degli altri mezzi di prova, essa è molto spesso considerata come la chiave del processo penale.

Queste risposte che costituiscono uno strumento apprezzabile per gli operatori in quanto precisano il funzionamento dei sistemi giudiziari in presenza, possono costituire un primo elemento di informazione relativo a un determinato sistema giuridico e possono utilmente essere oggetto di diffusione agli Stati Membri.

La presidenza francese contempla pertanto la possibilità di metterle a disposizione sul suo sito in versione telecaricabile.

Nel corso di questa prima giornata, questo approccio globale è stato anche utilmente integrato dal lavoro realizzato in seno ai vari workshop nei quali sono state trattate questioni più specifiche e sono state evocate in filigrana le condizioni di uno scambio ottimizzato di informazioni per garantire una migliore collaborazione con i Paesi Membri dell'Unione Europea e, a più lungo termine, una possibile armonizzazione delle prassi.

* * *

Nel corso di questi lavori e nell'ambito del workshop presieduto da Jan de KINDER, abbiamo proceduto per cominciare all'inventario dei vari metodi di gestione della scena del delitto.

Ne è emerso che a livello generale esistono numerose somiglianze tra i vari Paesi Membri in materia di gestione della scena del delitto, sia che si tratti della raccolta della prova scientifica, che della protezione della scena del delitto o della qualità e della tracciabilità dei prelievi effettuati.

E' risultato in effetti che i sistemi presentati dispongono tutti di poliziotti formati alle tecniche semplici di prelievo per le infrazioni legate alla delinquenza generica e, parallelamente, di tecnici più specializzati ai quali si può ricorrere nei casi più gravi o più complessi.

Alcuni Stati hanno peraltro configurato dei coordinatori della scena del delitto, capaci in particolare di documentare gli inquirenti sulle nuove possibilità di investigazioni scientifiche e di orientare le loro scelte.

Peraltro, questi lavori di gruppo hanno messo in evidenza la costante preoccupazione, condivisa da tutti i Paesi Membri, in materia di miglioramento del condizionamento, della conservazione, della tracciabilità e del trasporto dei prelievi.

A questo proposito, per quanto riguarda la protezione della scena del delitto, è stato ritenuto opportuno sviluppare una guida europea delle buone pratiche sulla base dei modelli esistenti.

Potremmo anche interrogarci sulla possibilità di estendere questa riflessione alla gestione stessa della scena del delitto.

Nell'ambito del secondo workshop presieduto dalla Signora Dominique SAINT- DIZIER, ci siamo interessati alle differenze tra norme tecniche, all'organizzazione dei laboratori, allo status dei periti e all'apprezzamento dell'impatto di questi aspetti sulle condizioni della cooperazione europea in materia.

Relativamente alle analisi scientifiche delle tracce e degli indici, i lavori hanno messo in risalto la predominanza dei laboratori governativi nelle attività di analisi benché i Paesi Membri ricorrano ugualmente a enti esterni, università, periti indipendenti o laboratori di altri Paesi. Si osserva pertanto più una certa complementarità che non una vera e propria concorrenza tra questi attori.

A livello di laboratorio di polizia tecnica e scientifica, gli scambi si sono orientati alla nozione di accreditamento che costituisce un elemento maggiore nella riflessione su una dimensione europea dei laboratori e degli esperti.

In primo luogo si è riusciti a precisare la nozione di accreditamento: si tratta dei metodi di analisi che sono oggetto di accreditamento nonché gli operatori dei laboratori e le procedure di accreditamento che vertono essenzialmente sui procedimenti utilizzati, estendendosi poi ai laboratori qualificati anch'essi di "accreditati".

Gli obiettivi dell'accreditamento appaiono essenziali. Consentono a uno Stato di avere la garanzia della qualità dei dati provenienti dalle analisi praticate in un altro Paese Membro e l'accreditamento incoraggia sia gli scambi di dati e che gli scambi di esperti, vale a dire il ricorso a un esperto estero.

Ci si è chiesto anche se non fosse opportuno rendere obbligatoria l'accreditamento degli esperti a livello europeo.

Gli esperti hanno ritenuto che il processo era già in corso di per sé, per volontà dei laboratori e che sarebbe delicato imporre una scadenza per raggiungere questo obiettivo.

Per quanto riguarda lo status degli esperti, i lavori hanno fatto emergere numerose divergenze tra i Paesi Membri (selezione, formazione, valutazione, ecc.) cosa che può rendere delicato il ricorso a "un esperto europeo": l'esperto può trovarsi in difficoltà per conoscere con precisione l'ambito procedurale della sua perizia realizzata per conto di un Paese del quale non conosce il sistema giudiziario o può essere costretto a dover giustificare lungamente la sua qualificazione di esperto appartenente a un altro Paese.

Pur essendo interessante e capace di rispondere alle aspettative reali sul campo, la nozione di esperto europeo va analizzata e approfondita nell'ambito di ulteriori dibattiti a livello europeo.

Ciononostante, l'assenza di uno statuto europeo dell'esperto non deve condurre a privarsi di una competenza periziale che va reperita laddove essa si trova. Ciò implica la mutualizzazione di risorse periziali da privilegiare il cui attore potrebbe essere l'ENFSI. In tal modo i laboratori governativi membri dell'ENFSI potrebbero svolgere il ruolo di consulenti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali che desiderano ricorrere a un laboratorio estero.

Infine, nell'ambito del terzo workshop presieduto dal Professor CHAMPOD, sono state trattate le questioni legate all'integrazione della prova scientifica nella procedura penale.

Tenendo conto del principio di libertà della prova in materia penale, gli scambi hanno rilevato l'interesse di un approfondimento della riflessione sui limiti etici del ricorso a tale o talaltro mezzo di prova, la convalida scientifica di alcuni tipi di perizia, per esempio l'istituzione di un "regolatore di qualità" ("quality regulator") e i ravvicinamenti delle regole di ammissibilità delle prove tra i diversi Stati.

Sono state presentate diverse proposte tendenti a garantire la qualità dell'esperto come l'istituzione di un processo di accreditamento, la convalida degli standard e delle regole etiche, eventualmente attraverso una struttura indipendente, e il ravvicinamento degli standard nazionali. A questo proposito potrebbe risultare utile istituire un codice di comportamento europeo.

I partecipanti hanno constatato l'interesse di una mutualizzazione delle capacità periziali, per esempio attraverso la creazione di un "registro europeo degli esperti" che consenta la designazione di esperti di un altro Paese e l'interesse per questi ultimi di usufruire di una

formazione in merito al sistema e alla procedura giudiziaria dello Stato dalle cui autorità giudiziarie sono stati designati.

Allo scopo di facilitare la definizione del compito dell'esperto, i partecipanti hanno sottolineato l'interesse di uno stretto dialogo fra il giudice e l'esperto e dell'associazione delle parti. E per la restituzione della relazione peritale, hanno sottolineato anche l'importanza di definire modalità di comunicazione equilibrate che tengano conto dei diversi livelli di accessibilità degli attori della procedura.

Hanno esaminato più ampiamente gli obiettivi del ricorso alla prova scientifica a livello di esercizio dei diritti della difesa, dell'esigenza di rispettare il principio della parità delle armi e quello del contraddittorio che presuppongono che la difesa possa effettivamente designare o far designare periti indipendenti senza che il costo di tale perizia costituisca un ostacolo. Per quanto riguarda i costi del ricorso alla prova scientifica, i partecipanti hanno sottolineato l'importanza dell'intervento del giudice e del suo apprezzamento per garantire l'equilibrio tra l'imperativo di contenimento dei costi, l'esigenza di qualità e la necessità di tener conto delle richieste di atti formulate dalla difesa.

Questi scambi hanno dimostrato peraltro l'utilità di una congrua formazione tecnica dei magistrati e degli attori del procedimento giudiziario alla prova scientifica.